

XIX legislatura

A.S. 1180:

“Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione”

Luglio 2024

n. 165



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1180: “Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione”». NL165, luglio 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I Ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei	1
Articolo 1 (<i>Ambito di applicazione</i>)	1
Articolo 2, commi 1-3, 7-8 e 10-16 (<i>Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei campi Flegrei</i>)	1
Articolo 2, commi 4-6 e 9 (<i>Struttura di supporto del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei</i>)	9
Articolo 3 (<i>Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei</i>)	17
Articolo 4 (<i>Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica</i>)	18
Articolo 5 (<i>Contributi per l'autonoma sistemazione</i>).....	20
Articolo 6 (<i>Interventi di nuova costruzione</i>)	22
Articolo 7 (<i>Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei</i>)	23
Articolo 8 (<i>Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili</i>).....	25
Articolo 9 (<i>Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	31
Articolo 10 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	33
Capo II Disposizioni per interventi di protezione civile e di coesione	35
Articolo 11 (<i>Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia</i>)	35
Articolo 12 (<i>Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione</i>).....	39

CAPO I
ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PREVENZIONE DEL
RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI
FLEGREI

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

La norma definisce l'ambito di applicazione del capo I del presente provvedimento. In particolare, stabilisce che le disposizioni del capo I disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:

- a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023;
- b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 140 del 2023.

La RT afferma che trattandosi di disposizione di delimitazione dell'ambito di applicazione degli articoli componenti il Capo I, si rimanda a quanto di seguito rappresentato sulle singole disposizioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, limitandosi la norma a delimitare l'ambito applicativo del Capo I, non si hanno osservazioni da formulare, rinviando ai successivi articoli le osservazioni attinenti alle singole disposizioni.

Articolo 2, commi 1-3, 7-8 e 10-16
(Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei
campi Flegrei)

Il comma 1, nell'ottica di semplificare, accelerare ed agevolare l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei, istituisce un apposito Commissario straordinario, da nominare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il Commissario opera, previa intesa con la regione Campania, con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021:

- mediante ordinanza motivata, laddove sia strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto;
- in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il comma 2 elenca i compiti attribuiti al Commissario straordinario, il quale è tenuto, in primo luogo, a predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, due tipologie di programmi di interventi urgenti, uno destinato alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei ed un secondo piano destinato a garantire la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari nell'area in questione.

È demandata al Commissario straordinario anche l'attuazione degli interventi inseriti negli illustrati programmi, anche per il tramite di soggetti attuatori allo scopo individuati dal medesimo Commissario con proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sono attribuiti al Commissario straordinario i poteri sostituitivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal decreto; ai fini dell'esercizio dei poteri sostituitivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

Il comma 3 prevede che i predetti programmi di interventi siano approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il comma 7 stabilisce che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.

Il comma 8 prevede che, al termine dell'incarico commissariale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania, è disciplinato il subentro dei soggetti competenti in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati, nonché il versamento ai rispettivi bilanci delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi stessi.

Il comma 10 provvede a stanziare nel dettaglio le risorse necessarie a consentire la realizzazione degli interventi per l'area dei Campi Flegrei. In particolare, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), è autorizzata la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024 – 2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029. Tali risorse sono destinate:

- a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di euro 35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);
- b) nella misura di euro 20.600.000 nell'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 51.500.000 nell'anno 2027, euro 61.800.000 nell'anno 2028 ed euro 89.095.000 nell'anno 2029, alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2).

Il comma 11 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10. Nel dettaglio, ai relativi oneri, pari a euro 44.084.000 per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede:

- a) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 41.200.000 per l'anno 2027, euro 40.376.000 per l'anno 2028 e euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020;
- c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 36.050.000 per l'anno 2027, di euro 56.650.000 per l'anno 2028 e di euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 12 abroga il comma 18 dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che prevede l'istituzione, individuandolo nel Presidente della Regione Campania, del Commissario straordinario di Governo per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico. Contestualmente, viene stabilito che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania. La relazione contiene l'indicazione:

- a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento, nonché di quelli da avviare alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma;
- c) dell'entità delle risorse stanziare, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal citato programma;
- d) dell'entità delle risorse occorrenti per il completamento degli interventi inseriti nel predetto programma e non ancora avviati;
- e) dei rapporti attivi e passivi di titolarità del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari ovvero a contraenti generali;
- f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;
- g) dell'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.

Il comma 13 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati:

- a) gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo;

b) gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, suscettibili di essere trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato, dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito.

Il comma 14 affida la realizzazione degli interventi individuati al comma 13, lettera a), al Commissario straordinario, con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto di cui al comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede, altresì, al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera b) del comma 13, subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con il decreto di cui al comma 13, alinea, è, altresì, disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.

Il comma 15 reca modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, al fine di coordinare le previsioni in esso contenute con le funzioni attribuite al Commissario straordinario.

Il comma 16 prevede, in aggiunta a quanto previsto dal comma 10, lettera a), del presente articolo, che le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto – legge n. 140 del 2023 siano destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, e sono a tal fine trasferite sulla contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario.

La RT descrive i commi 1 e 2, rispettivamente, di istituzione del Commissario straordinario e di attribuzione dei compiti al medesimo Commissario, mentre, in riferimento al comma 3 che disciplina l'approvazione con decreto ministeriale dei programmi di interventi, afferma che la disposizione ha contenuto procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT descrive il comma 7 mentre con riferimento al comma 8 che disciplina il subentro dell'autorità competente al termine dell'incarico commissariale afferma che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al comma 10 la RT, per la realizzazione degli interventi per l'area dei Campi Flegrei contenuti nei programmi previsti dal comma 2, lettera a), numeri 1) e 2, ribadisce i dettagli dell'autorizzazione di spesa e al comma 11, nell'individuare le fonti di copertura degli oneri di cui al comma 10, evidenzia che le stesse presentano sufficienti disponibilità con riguardo a tutte le annualità prese in considerazione e che il loro impiego non pregiudica la realizzazione degli interventi in corso, né di quelli programmati, trattandosi di risorse libere e non impegnate.

In particolare, quanto alla copertura degli interventi di cui al comma 10 si prevede:

- quanto ad euro 7.800.000,00 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7458) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- quanto ad euro 20.834.000 per l'anno 2024, ad euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 ad euro 41.200.000 per l'anno 2027, ad euro 40.376.000 per l'anno 2028 e ad euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020;
- quanto ad euro 15.450.000 per l'anno 2024, ad euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ad euro 36.050.000 per l'anno 2027, ad euro 56.650.000 per l'anno 2028 e ad euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse imputate programmaticamente alla regione Campania con la delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020 iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Delle risorse in parola è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

La RT aggiunge che ai fini della determinazione dell'autorizzazione di spesa e della quantificazione degli oneri posti a carico delle risorse del fondo FSC, periodo di programmazione 2021 – 2027, si è provveduto quanto alla spese finanziate mediante corrispondente riduzione delle somme imputate programmaticamente alla regione Campania con la delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, a confrontare gli interventi destinati alle zone dell'area flegrea indicati nella proposta di Accordo per la coesione formalizzata dalla regione Campania a valere sulle citate risorse e gli interventi indicati dalla regione Campania nella relazione redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140.

Relativamente al comma 12 di abrogazione del comma 18 dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 e che stabilisce la trasmissione di una relazione sullo stato di

attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico da parte del Presidente della regione Campania al Dipartimento per il Sud e le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Ragioneria generale dello Stato, la RT afferma che la disposizione presenta natura programmatica e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 13 che affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

- l'individuazione degli interventi inseriti del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1987, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo;
- l'individuazione degli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, suscettibili di essere trasferiti al Commissario straordinario, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato, dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito;

la RT evidenzia che le previsioni introdotte non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 14 che affida la realizzazione degli interventi individuati al comma 13, lettera a), e b) al Commissario straordinario, mentre la regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario e prevede il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi, la RT sottolinea che la disposizione ha contenuto ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 15 di modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, al fine di coordinare le previsioni in esso contenute con le funzioni attribuite al Commissario straordinario, la RT afferma che la disposizione ha contenuto ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, con riferimento al comma 16 che prevede, in aggiunta a quanto previsto dal comma 10, lettera a), dell'articolo in commento, che le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto – legge n. 140 del 2023 siano destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1, e sono a tal fine trasferite sulla

contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario, la RT precisa che, relativamente alla determinazione delle somme da trasferire sulla contabilità speciale ai sensi del comma 16, si è tenuto conto da un lato dell'entità delle risorse previste dall'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto – legge n. 140 del 2023 e destinate alle finalità di cui alla lettera c) del comma 1, del medesimo articolo 2 (complessivamente 40 milioni di euro, di cui 37 milioni di euro per l'anno 2024 destinati ad opere, e fino a un massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 per l'analisi di vulnerabilità) e, dall'altro, di quanto previsto dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024 (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024), recante “Approvazione del Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei” e dall'assenza di impegni (essendo ancora in corso l'analisi di vulnerabilità degli edifici pubblici) in relazione alle risorse destinate alla realizzazione delle opere (*id est*, interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici). Evidenzia inoltre che dei 35,93 milioni di euro, 12 milioni sono relativi al primo piano di interventi e 23,93 milioni al secondo piano di interventi. Tale secondo piano sarà attuato, secondo il cronoprogramma, a conclusione delle verifiche tecniche.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
10	a)	Predisposizione dei programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici	S	K	15,7	25,8	25,8	25,8	10,0	20,0	25,0	30,0	10,0	20,0	25,0	30,0
	b)	Predisposizione dei programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari	S	K	20,6	30,9	30,9	51,5	13,5	24,0	35,0	50,0	13,5	24,0	35,0	50,0
11	b)	Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L. 178/2020	S	K	-20,8	-30,9	-30,9	-41,2	-13,5	-24,0	-35,0	-50,0	-13,5	-24,0	-35,0	-50,0
	c)	Quota regione Campania	S	K	-15,5	-25,8	-25,8	-36,1	-10,0	-20,0	-25,0	-30,0	-10,0	-20,0	-25,0	-30,0

Al riguardo, con riferimento a quanto previsto al comma 2, che demanda al Commissario straordinario l'attuazione degli interventi inseriti nei due programmi di interventi urgenti, anche per il tramite di soggetti attuatori allo scopo individuati dal medesimo Commissario con proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbe chiarito se la previsione dell'assenza di oneri aggiuntivi per effetto di tale avvalimento debba intendersi nel senso che non darà luogo ad ulteriori

oneri se non quelli già previsti a valere delle risorse stanziato dal presente provvedimento.

Relativamente agli oneri recati al comma 10 e finalizzati alla realizzazione degli interventi previsti nei due programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici e di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari, pur se l'onere sembra configurato come limite di spesa, andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio circa le modalità con cui sono state effettuate le quantificazioni della spesa, anche in considerazione della circostanza che la predisposizione dei programmi da parte del Commissario straordinario ancora non è avvenuta e non si conoscono in dettaglio gli interventi che dovranno essere attuati. A tale proposito, la RT cita la relazione della regione Campania redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 140/2023 senza però fornirne i contenuti. Si osserva inoltre che tale relazione attiene soltanto agli interventi per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, non coinvolgendo gli interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici che costituiscono l'altra parte dell'autorizzazione di spesa. In relazione a questi ultimi la RT afferma che è ancora in corso l'analisi di vulnerabilità degli edifici pubblici e pertanto andrebbe chiarito con quali criteri è stata effettuata la relativa quantificazione.

Per i profili di copertura di cui al comma 11, si osserva preliminarmente che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non riporta l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa per 7.800.000 euro per l'anno 2024 di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e conseguentemente non viene riportata la spesa da coprire riferita al comma 10, lettera a), che in norma è stabilita in euro 23.484.000 per l'anno 2024 e nel prospetto riepilogativo è riportata al netto dei citati euro 7.800.000, in euro 15.684.000. Ciò probabilmente in quanto si tratta di copertura a valere di tali risorse che erano già scontate sui saldi. Tuttavia, ai fini di una maggiore leggibilità e chiarezza del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, sarebbe preferibile predisporre la copertura tramite riduzione dell'autorizzazione di spesa in modo che le cifre siano indicate nel loro complesso sul prospetto riepilogativo senza nettizzare parte delle coperture.

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa per 7.800.000 euro per l'anno 2024 di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si rammenta che tale norma ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e che tra i vari settori di spesa finanziati è presente anche quello riferito alla prevenzione del rischio sismico. Ciò premesso, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT che indica che la quota di 7.800.000 euro in esame è affluita sullo stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7458)¹ con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, considerate le assicurazioni sempre della RT che le fonti di copertura degli oneri di cui al comma 10 presentano sufficienti disponibilità con riguardo a tutte le annualità prese in considerazione e che il loro impiego non pregiudica la realizzazione degli interventi in corso, né di quelli programmati, trattandosi di risorse libere e non impegnate, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alla riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, andrebbero fornite delucidazioni in merito alle modalità con cui tali risorse in conto capitale sono state scontate nei saldi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Per ciò che concerne i commi da 12 a 14 che sopprimono la figura del Commissario straordinario di Governo per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, individuato nella figura del Presidente della Regione Campania, posto che si prevede che detto Presidente debba trasmettere entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una relazione dettagliata e documentata sullo stato di attuazione del programma, andrebbero fornite assicurazioni sulla capacità della Presidenza della regione di produrre tale documento nei termini indicati avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, pur non essendo disponibile la relazione dettagliata, sarebbe utile disporre di un'indicazione di massima sugli effetti finanziari del subentro del Commissario e della regione Campania. In particolare, si segnala che si determinerà la successione nei rapporti attivi e passivi e negli eventuali contenziosi.

Infine, con riferimento al comma 16, posto che le risorse erano già destinate ad interventi sull'edilizia pubblica e che quindi non muta la loro destinazione, nulla da osservare.

Articolo 2, commi 4-6 e 9
(Struttura di supporto del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei)

Il comma 4 prevede che il Commissario straordinario resti in carica fino al 31 dicembre 2027. Il compenso è determinato con il DPCM con il quale il Commissario straordinario è nominato ed è ripartito in una parte fissa, non superiore a 50 mila euro annui, ed in una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e, comunque, non superiore a 50 mila euro annui. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico

¹ Da una interrogazione effettuata nella banca dati della RGS risultano al 3 luglio 2024 disponibilità per 73.350.000 euro per l'anno 2024.

fisso e continuativo nonché accessorio che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza. Infine, si prevede che, con la medesima procedura di nomina, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

Il comma 5 prevede l'istituzione di una struttura di supporto al Commissario straordinario, posta alle sue dirette dipendenze, per l'esercizio dei compiti a questo assegnati. La struttura è costituita con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario, ed opera sino alla data di cessazione dell'incarico commissariale. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso di competenze e dei requisiti di professionalità, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. È stabilito che il personale sia collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza e che al medesimo sia riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, prevedendosi la possibilità di riconoscimento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di n. 30 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro. È stabilito altresì che il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto sia rimborsato dall'amministrazione che utilizza il personale all'amministrazione di appartenenza e che al personale dirigenziale di livello generale e non generale sia riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si stabilisce che all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. È previsto che al personale della struttura di supporto non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 sul divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, fermo restando il limite del trattamento economico previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il limite di 5.000 euro lordi annui di redditi da lavoro dipendente per i soggetti in quiescenza tramite "quota 100" e in "pensione anticipata flessibile" come previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto saranno determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

Il comma 6 prevede che, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario possa avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Inoltre, il Commissario mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, può avvalersi delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Infine, è previsto che il Commissario straordinario possa stipulare apposite convenzioni con le società *in house* dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del due per cento.

Il comma 9 quantifica le risorse necessarie ad assicurare l'operatività del Commissario straordinario e della struttura di supporto, per cui è indicata una autorizzazione di spesa nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione al fondo per le esigenze indifferibili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT con riferimento al comma 4 e al comma 5, la RT ribadisce il contenuto della norma, mentre per quanto riguarda il comma 6 che prevede che, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario possa avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, e che mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possa avvalersi delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli e che possa stipulare apposite convenzioni con le società *in house* dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento, rinvia al successivo comma 9 relativamente agli oneri necessari all'operatività del Commissario straordinario e della struttura ausiliaria, di cui ai commi 1, 4, 5 e 6.

Sul comma 9 rileva che si quantificano, in senso complessivo, le risorse necessarie a garantire l'operatività del Commissario straordinario e della struttura di supporto. Le predette risorse sono quantificate nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, alle quali si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nello specifico la spesa è ripartita come sotto riportato, precisandosi che per l'individuazione della spesa della struttura del commissario si sono presi a riferimento gli importi previsti dalla costituzione di strutture di supporto analoghe quali la struttura a supporto del Commissario di cui al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123.

	Costo unitario	Rateo 2024 (6/12)	Costo totale annuo dal 2025 al 2027
Commissario	132.700,00	66.350,00	132.700,00
1 dirigenti I fascia	295.532,16	147.766,08	295.532,16
2 dirigenti II fascia	166.200,72	166.200,72	332.401,44
22 funzionari categoria A	89.207,95	981.287,50	1.962.574,90
Esperti	50.000,00	125.000,00	250.000,00
Spesa per lavoro straordinario 30 ore mese	24,71	119.028,32	238.056,63
Buoni pasto	7	21.000,00	42.000,00
Spese di missione	360	81.000,00	162.000,00
Spese di funzionamento	10,00%	148.660,43	297.320,85
TOTALE		1.856.293,05	3.712.585,98

Riporta, per completezza espositiva, anche i prospetti di dettaglio relativi alla quantificazione con elementi sul trattamento economico fondamentale ed accessorio, con separata evidenziazione degli oneri riflessi, degli straordinari, dei buoni pasto e delle

spese di missione del personale della struttura ausiliaria, in base ai quali sono stati determinati i costi complessivi riportati nella tabella precedente.

	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile media	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo Stato	Retribuzione di risultato massima	Oneri riflessi su retribuzione di risultato (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato (A)	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)= (A*3,78%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri luglio-dicembre 2024	Oneri a regime dal 2025
DIRIGENTE I fascia	57.892,87	37.593,20	70.000,00	165.486,07	63.513,55	228.999,62	30.300,00	9.908,10	269.207,72	10.176,05	16.148,38	295532,16	1	147.766,08	295.532,16

	Stipendio CCNL 2016-2018 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile media	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi (38,38%)	Trattamento fondamentale lordo Stato	Retribuzione di risultato massima	Oneri riflessi su retribuzione di risultato (32,70%)	Retribuzione procapite totale lordo stato (A)	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)= (A*3,78%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri luglio-dicembre 2024	Oneri a regime dal 2025
DIRIGENTE II fascia	45.260,77	12.849,81	32.116,65	90.227,23	34.629,21	124.856,44	20.000,00	6.540,00	151.396,44	5.722,79	9.081,49	166200,72	2	166.200,72	332.401,44

Personale non dirigenziale PCM	Stipendio 12 mensilità CCNL 2016-2018	13^ mens.	Indennità di Presidenza 12 mens.	Totale	Oneri riflessi (38,38%)	Totale retribuzione fondamentale lordo Stato unitario annuo	Retribuzioni accessorie FUP (Flessibilità - art. 15 CCNI) a.l. +Ind. Spec. Org. (art. 18 CCNI) a.l. comprensivo degli oneri	Totale retribuzione unitaria lordo Stato (A)	incremento contrattuale CCNL 2019-2021 (B)= (A*3,78%)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 C=(A+B)*5,78%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 3,78% CCNL 2019-2021 e 5,78% CCNL 2022-2024	Unità	Oneri luglio-dicembre 2024	Oneri a regime dal 2025
Cat -A1	29.538,98	2.461,58	7.682,04	39.682,60	15.230,18	54.912,78	26.349,00	81.261,78	3.071,70	4.874,48	89.207,95	22	981.287,50	1.962.574,90

Straordinario						
Tariffa oraria lordo dipendente importo coerente con quanto previsto dnella struttura del commissario CAIVANO	numero di ore (30 ore mensili per 11 mesi)	costo unitario straordinario lordo dipendente	Oneri Stato su straord.	Totale lordo oneri STATO	UNITA'	TOTALE
24,71	330,00	8.154,30	2.666,46	10.820,76	22	238.056,63

Buoni Pasto				
costo buono pasto	numero di buoni pasto (5 a settimana per 48 settimane)	costo unitario straordinario lordo dipendente	UNITA'	TOTALE
7,00	240,00	1.680,00	25	42.000,00

spese di missione			
spese missione	numero missioni svolte all'anno considerando 15 dipendenti	costo missione unitaria medio	costo annuo missioni
360,00	450,00	360,00	162.000

Relativamente ai costi di missione, precisa che il calcolo è stato effettuato ipotizzando un numero massimo di 3 missioni al mese per 15 unità di personale, per un totale annuo di circa 450 missioni. Ai fini del calcolo della spesa derivante da ciascuna missione, è stata presa come riferimento la circolare del 19 dicembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, si è considerato per ciascuna missione una spesa, in media, pari a circa 360 euro – parametrata su due giorni di trasferta – per un ammontare complessivo annuo pari a euro 162.000. Si precisa che tale importo è stato calcolato considerando prudenzialmente le seguenti voci: vitto giornaliero (comprensivo di 4 pasti, al costo medio complessivo di 121,10 euro, tenendo conto che per ogni pasto vengono riconosciuti 30,55 euro); pernottamento di una notte (al costo medio di 100 euro); spese di trasporto (in media 140 euro, considerando il costo per l'utilizzo di mezzi su rotaie, aerei e per il rimborso delle spese del taxi).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica in conto maggiori/minori spese correnti per il quadriennio 2024-2027.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma		e/s	nat.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1, 4-5	Nomina del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei campi Flegrei e istituzione della struttura di supporto	personale e straordinario	S	C	1,5	3,0	3,0	3,0	1,5	3,0	3,0	3,0	1,5	3,0	3,0	3,0
		effetti riflessi	E	TC					0,7	1,4	1,4	1,4	0,7	1,4	1,4	1,4
5	per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei campi Flegrei e istituzione della struttura di supporto	buoni pasto	S	C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		missioni	S	C	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
		funzionamento	S	C	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
6		esperti	S	C	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
9	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014		S	C	-1,9	-3,7	-3,7	-3,7	-1,9	-3,7	-3,7	-3,7	-1,9	-3,7	-3,7	-3,7

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 5, si prende atto della puntuale indicazione da parte della RT dei criteri e parametri utilizzati per la stima degli oneri per ciascuna categoria di personale, comprensivi degli incrementi contrattuali accordati per il triennio 2019-2021 (+3,78%) e per il triennio 2022-2024 (+5,78%), nonché delle ipotesi formulate in merito ad alcuni elementi della retribuzione accessoria (onere orario per lavoro straordinario; costi unitari per buoni pasto), di cui si riscontra la congruità e sostanziale prudenzialità. Pertanto, considerati i criteri e parametri previsti dalla legislazione vigente², non ci sono osservazioni.

Andrebbero comunque fornite rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità della disposizione che prevede l'indisponibilità di un numero equivalente di posizioni nell'ambito dell'organico delle Amministrazioni di provenienza per la durata del collocamento fuori ruolo, a fronte dei fabbisogni di personale indispensabili ad assicurare livelli minimi di servizio connessi ai compiti assegnati dalla legge.

Inoltre, riprendendo considerazioni già formulate in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 140/2023³, si segnala che la RT non reca l'indicazione dei profili di inquadramento e retributivi interessati dall'attivazione dell'istituto del fuori ruolo, limitandosi a richiamare il costo medio per funzionari di

² Il conto Annuale della RGS riporta, in riferimento ad un dirigente di I fascia della Presidenza del consiglio dei ministri (PCM) una retribuzione annua lorda (lordo Stato) di 238.881 euro, di cui 66.224 euro di componenti retributive relative al trattamento fondamentale e 172.657 euro di componenti retributive accessorie. Per un dirigente di II fascia della PCM è indicata una retribuzione annua lorda (lordo Stato) di 121.771 euro, di cui 48.570 euro di componenti retributive fondamentali e 73.201 euro di componenti retributive accessorie. Per un funzionario di Categoria A della PCM è indicata una retribuzione annua lorda (lordo Stato) di 64.745 euro, di cui 31.951 euro di componenti retributive fondamentali e 32.794 euro di componenti retributive accessorie. A tali importi vanno aggiunti gli oneri contributivi a carico del lavoratore pari all'8,5% per pervenire al totale lordo dipendente. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2022, tavole retribuzione media sul sito *internet* del dipartimento.

³ Nota di lettura n. 103, pagina 9.

categoria A: andrebbero pertanto fornite indicazioni più precise in merito ai profili ipotizzabili.

Riguardo ai parametri considerati nella quantificazione, andrebbe data conferma in merito al costo orario delle ore di straordinario ipotizzate (per le quali si è assunto il costo/orario considerato nel c.d. decreto Caivano n. 123/2023). Relativamente ai costi di missione, andrebbero fornite conferme sui dati concernenti i sopralluoghi ipotizzati, nonché ulteriori elementi informativi in merito ai profili professionali di inquadramento alla luce dei trattamenti economici previsti per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai mezzi di trasporto ipotizzati per l'invio in missione.

Quanto al rateo di oneri quantificati dalla RT per il 2024, andrebbero fornite conferme in merito alla congruità degli oneri calcolati per un intero semestre, atteso che l'ultimo periodo del comma 5 dispone che solo con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto saranno determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali, nonché quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale.

Va poi evidenziato che la RT non fornisce specifiche indicazioni in merito alla quantificazione degli oneri di funzionamento previsti per il 2024 e per il triennio 2025-2027, limitandosi a riferire che gli stessi sono stati valutati al 10% della spesa complessiva, per cui andrebbero forniti elementi di valutazione anche sulla congruità di tale criterio.

Nulla da osservare invece in merito agli oneri previsti per l'affidamento di incarichi ad esperti, di cui la RT fornisce il valore unitario assunto a parametro al fine di individuarne la spesa annua.

In merito agli oneri discendenti dal comma 6, non si formulano osservazioni circa le previsioni che il Commissario mediante apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possa avvalersi delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli e che il Commissario straordinario possa stipulare apposite convenzioni con le società *in house* dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni interessati, attesa, nelle prime convenzioni la presenza di una apposita clausola di invarianza d'oneri e la circostanza, nelle seconde convenzioni che gli oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del due per cento.

In merito al comma 9, posto che l'autorizzazione di spesa relativa agli oneri stabiliti ai commi 1-5 è da intendersi espressamente quale limite massimo e che il comma 5 prefigura la possibilità di modulare le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale necessarie al funzionamento della struttura, nulla da osservare.

Per i profili di copertura, dal momento che al relativo maggior onere previsto per il 2024 e per il triennio 2025-2027 si provvede a carico della dotazione del Fondo per le

esigenze indifferibili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, verificata l'esistenza delle relative disponibilità⁴, nulla da osservare.

Articolo 3

(Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei)

Il comma 1 prevede che siano dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti gli interventi:

- inseriti nei programmi, predisposti dal commissario straordinario, di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2) del provvedimento in esame (relativi alla riqualificazione sismica degli edifici pubblici e alla funzionalità delle infrastrutture di trasporto e altri servizi essenziali);
- quelli previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 13 del medesimo art. 2 (inerenti al trasporto intermodale);
- nonché quelli indicati nell'art. 4 del decreto in esame finalizzati ad assicurare la continuità dell'attività scolastica.

Il comma 2 dispone che alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 relativo alle semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, e elenca le disposizioni normative alle quali è sempre ammessa la deroga.

Il comma 3 riconosce la possibilità che siano previsti, mediante specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza, nonché lavorazioni su più turni giornalieri.

La RT afferma che tenuto conto dell'urgenza nella realizzazione degli interventi, tesi a fronteggiare il rischio bradisismico proprio della zona di intervento delimitata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, si prevedono deroghe alla disciplina vigente in funzione acceleratoria e semplificatoria degli incombenti procedurali, fermo rimanendo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

Per la RT le disposizioni assumono natura ordinamentale, declinando le deroghe procedurali ammissibili in relazione alle ragioni di urgenza alla base degli interventi infrastrutturali e sul patrimonio pubblico, ragion per cui dall'attuazione dell'articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nel presupposto che le deroghe recate dalla presente disposizione rispettino i principi generali dell'ordinamento giuridico e i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, andrebbe unicamente chiarito se la previsione di premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza, nonché di lavorazioni su più turni

⁴ Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *Datamart/RGS*, interrogazione sulle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa per il triennio 2024-2026 e a decorrere, 28 giugno 2024.

giornalieri, sia concessa nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente o nell'ambito di quanto finanziariamente previsto dal presente provvedimento, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica)

Il comma 1 demanda al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, la cui nomina è prevista dall'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, il compito di provvedere, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 2 nonché dall'articolo 3, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto in esame, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per il 2024. Agli oneri relativi, si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017 (L. n. 232/2016), relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, con il DPCM 21 luglio 2017, pubblicato nella GU n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 autorizza la regione Campania ad avvalersi, nelle more della realizzazione degli interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici di cui al comma 1, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multi fornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 per il 2024. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti dal comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile (d.lgs. n. 1/2018). E' stabilito che per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, l'apertura di una apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al suo interno, dalla Regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie sulla predetta contabilità speciale.

La RT evidenzia che le disposizioni recano misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

Dopo aver descritto la norma afferma che l'onere relativo al ripristino e alla riqualificazione sismica degli edifici scolastici danneggiati e resi inagibili non è stato computato nell'art. 2, in quanto fronteggiato dalla misura di cui al presente articolo in via prioritaria.

Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multi fornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e

realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000 nell'anno 2024. A tal fine si prevede l'apertura, fino al 31 dicembre 2024, di una apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato nella quale confluiscono le risorse versate dal Dipartimento della protezione civile.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 16.250.000 per l'anno 2024, si provvede:

- quanto ad euro 15.000.000 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e che presenta sufficienti disponibilità;
- quanto ad euro 1.250.000, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e che presenta sufficienti disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti sul comma 2, in conto maggiori/minori spese correnti ed in conto capitale:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziario				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
2	Utilizzo da parte della Regione Campania dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali, per fronteggiare gli effetti dell'evento sismico del 20 maggio 2024	S	C	1,3				1,3				1,3			
	Riduzione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN), di cui all'art. 44 del D.Lgs. 1/2018	S	K	-1,3											
		S	C					-1,3				-1,3			

Al riguardo va preliminarmente rilevato che le disposizioni recano autorizzazioni di spesa predisposte come limite massimo finalizzato alla esecuzione di interventi urgenti di ripristino e di riqualificazione sismica degli edifici scolastici danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 (comma 1) e per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica (comma 2).

Per i profili di quantificazione, preso atto della piena rimodulabilità degli interventi autorizzati, compatibile con il limite massimo delle autorizzazioni di spesa previste per il 2024, andrebbero comunque forniti dati idonei a comprovare la congruità delle risorse stanziare rispetto alle esigenze di svolgimento dell'attività scolastica.

Quanto ai profili di copertura del comma 1, dal momento che al relativo onere si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che la RT ne conferma la disponibilità, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli interventi di spesa già programmati.

Analogamente sul comma 2, posto che al relativo onere previsto per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali⁵ e che la RT ne conferma la disponibilità, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte dei fabbisogni di spesa previsti per la medesima annualità.

Per quanto riguarda gli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla copertura di cui al comma 2, andrebbero fornite spiegazioni sulla differente qualificazione del fondo emergenze nazionali come riduzione di spesa in conto capitale per il saldo netto da finanziare e come riduzione di spesa corrente per i saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Si segnala peraltro che alla luce di tale classificazione si determinerebbe in termini di saldo netto da finanziare una copertura di un maggior onere di parte corrente con risorse classificate in bilancio come in conto capitale.

Andrebbero infine fornite conferme in merito alla neutralità degli effetti d'impatto delle spese in esame, a fronte di effetti da ritenersi già scontati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente per le finalità previste dalle norme in vigore.

Articolo 5 ***(Contributi per l'autonoma sistemazione)***

Il comma 1 autorizza la regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, ad assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di 400 euro per i nuclei monofamiliari, di 500 euro per i nuclei familiari composti da due persone, di 700 euro per quelli composti da tre persone, di 800 euro per quelli composti

⁵ Si evidenzia che il Fondo per le emergenze nazionali (FEN), pur essendo provvisto di una dotazione annua di stanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7441), è integralmente gestito dal bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (capitolo 979). Le previsioni iscritte nel bilancio 2024 sono di 770 milioni per l'anno in corso e di 340 milioni di euro per il 2025 e il 2026.

da quattro persone, fino ad un massimo di 900 euro mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di 200 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di 900 euro mensili previsti per il nucleo familiare.

Il comma 2 prevede che i contributi di cui al comma 1 siano erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 8 del presente decreto, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

Il comma 3 stabilisce che dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, entro il limite massimo di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,6 milioni per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.

La RT, tenuto conto che, sulla base dei dati attualmente disponibili relativi alle verifiche AEDES in corso, è stimabile che si arrivi ad un interessamento di circa 1.000 unità, utilizzando il valore medio giornaliero *pro capite* registrato in occasione del sisma centro-Italia (10 euro), ritiene che il fabbisogno massimo complessivo sia stimabile in 300 €/mese per persona.

Pertanto, all'attuazione del presente articolo è previsto che si provveda nei limiti finanziari indicati, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, che presenta sufficienti disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in relazione al valore medio mensile *pro capite* di contributo stimato dalla RT si segnala che esso è generalmente maggiore di quello previsto dalle norme, con l'eccezione del nucleo familiare con singolo componente e degli ultra 65enni e degli invalidi. Anche se quindi la stima appare prudenziale, sarebbe utile, se possibile, un approfondimento sulla composizione della platea.

Inoltre, andrebbero fornite maggiori informazioni circa il procedimento di stima di 1.000 persone destinatarie dei contributi previsti, posto che la RT riferisce che le verifiche sono ancora in corso.

Per il resto, considerando gli importi dei contributi e il profilo temporale degli oneri, si riscontra positivamente la quantificazione indicata. Peraltro gli oneri sono configurati in termini di tetto di spesa e gli importi sono indicati in norma come misura massima, potendo quindi all'occorrenza essere rimodulati.

Per i profili di copertura, si osserva che il Fondo per le emergenze nazionali è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, e viene finanziato attraverso il trasferimento delle risorse iscritte sul capitolo 7441 dello stato di previsione del MEF, pari a 770 milioni di euro per il 2024 e a 340 milioni per il 2025. Alla luce delle conferme circa la disponibilità di risorse, obiettivamente esigue rispetto agli stanziamenti, anche considerando che l'esercizio in corso è soltanto a metà della sua ampiezza, non ci sono osservazioni. L'assenza di effetti sui saldi appare riconducibile alla già avvenuta contabilizzazione degli stessi all'atto del trasferimento delle risorse dal bilancio dello Stato a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 6 **(Interventi di nuova costruzione)**

La norma, al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nei territori delimitati con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, assegna alla regione Campania il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per adottare gli atti necessari:

- a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nei medesimi territori di cui all'art. 2, comma 2;
- ed evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza.

Decorso inutilmente il predetto termine, il Consiglio dei ministri esercita il potere sostitutivo provvedendo ai sensi dell'art. 8 della legge n. 131 del 2003.

Infine, si prevede il divieto di rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale fino all'adozione delle predette specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

La RT afferma che i divieti previsti in relazione al rilascio di nuovi titoli edilizi per interventi di nuova costruzione sono giustificati dall'esigenza di fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ed evitare l'incremento del carico urbanistico residenziale in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza.

Pertanto, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nei medesimi territori e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi,

sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nei predetti territori è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale.

Per la RT la disposizione assume natura ordinamentale, precludendo lo svolgimento di apposita attività amministrativa (rilascio di una particolare categoria di titoli edilizi), ragion per cui dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, il divieto di rilascio di titoli edilizi con destinazione residenziale è recato in una disposizione primaria, riguardante un'intera area e non beni determinati, assume un carattere temporaneo (operando fino all'adozione delle misure di prevenzione del carico urbanistico), è motivato da ragioni di pubblico interesse (afferendo a beni primari quali l'incolumità e la sicurezza pubblica) e, comunque, incide soltanto su alcuni interventi edilizi (di nuova costruzione) e in relazione ad una specifica destinazione d'uso (residenziale), con la conseguenza che da un tale divieto non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Parimenti, secondo la RT, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione alla posizione della Regione Campania, venendo in rilievo pubblici poteri (correlati al governo del territorio) rientranti nelle attribuzioni regionali che dovranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che la Regione Campania dovrà adottare, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una serie di atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, andrebbe assicurato che tali attività, pur rientrando nei propri compiti istituzionali di governo del territorio, possano effettivamente essere svolti, in tale lasso di tempo, nell'ambito delle disponibilità delle proprie risorse previste a legislazione vigente. A tal fine, appare opportuno che siano indicate le risorse disponibili nell'ambito del bilancio regionale.

Articolo 7

(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

Il comma 1 – al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, ubicato nella "zona di intervento" individuata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023, e la quantificazione dei relativi oneri economici – prevede che i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli comunichino, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia

privata, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi dai predetti elenchi gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985, della legge n. 724 del 1994 e del decreto-legge n. 269 del 2003, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il comma 2 prevede che, entro 60 giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, la Regione Campania trasmetta al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili per i quali siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'immobile è individuato, all'esito della predetta analisi, come ad alta vulnerabilità sismica;
- l'immobile è inserito negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 o in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

La proposta di programma contiene, in particolare:

- la ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a interventi di riqualificazione sismica;
- l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica;
- la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare delle soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi.

In caso di inosservanza del termine per la trasmissione da parte della Regione Campania della proposta di programma, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi.

La RT, in merito al comma 1, afferma che la disposizione risulta necessaria per consentire la programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato, riferibili soltanto agli immobili muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda, come previsto dall'articolo 8, comma 6. Sulla base della ricognizione operata dai Comuni e delle risultanze delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 140 del 2023, potrà stimarsi l'impegno finanziario derivante da una programmazione di interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato munito di regolare titolo edilizio con destinazione d'uso residenziale, ubicato nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140.

Relativamente al comma 2, la RT evidenzia che la disposizione non determina nuovi od ulteriori oneri per la finanza pubblica. In particolare, da un lato, evidenzia che le attività richieste ai Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli e alla regione Campania rientrano tra le attività istituzionalmente attribuite a detti enti e, dall'altro, che la proposta che la regione Campania è tenuta a presentare ha un contenuto meramente programmatico dal momento che essa consiste nell'indicazione degli immobili privati necessitanti di interventi, all'esito dell'analisi della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato dell'area flegrea, da svolgersi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023, e nella quantificazione dei relativi costi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso che i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli e la Regione Campania dovranno compiere, nel termine di sessanta giorni, rispettivamente, dall'entrata in vigore del presente decreto e dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, delle attività che si concluderanno nella redazione di un elenco degli immobili, ubicati nei propri territori interessati dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata e una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili, andrebbe assicurato che tali attività, pur rientrando nei propri compiti istituzionali, possano effettivamente essere svolte in tale lasso di tempo, nell'ambito delle disponibilità delle proprie risorse previste a legislazione vigente, anche in considerazione della straordinarietà di tali attività. A tal fine, appare opportuno che siano indicate le risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Per quanto concerne la proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili che la regione Campania è tenuta a presentare, atteso il suo carattere programmatico, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 8

(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili)

Il comma 1, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, autorizza la spesa di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

Il comma 2 stabilisce che il predetto contributo è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, lettera ff) dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi.

Il comma 3 dispone che la domanda di contributo sia presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato e ne determina il contenuto.

Il comma 4 prevede che nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio. Il contributo in esame è dovuto anche qualora

tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

Il comma 5 stabilisce che i Comuni istruiscano le domande e adottino il provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Si dispone inoltre la decadenza del diritto al contributo se entro il termine stabilito con il decreto di cui al comma 7, gli interventi di cui al comma 2 non siano ultimati e non sia redatto il certificato di regolare esecuzione.

Il comma 6 prevede che i contributi siano riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e siano concessi a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.

Il comma 7 affida ad un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare la definizione:

- dei criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;
- delle procedure e dei criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi nonché dei criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari;
- delle modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;
- dei termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi;
- dei tempi e delle modalità di rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

Il comma 8 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;

b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;

- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.

La RT afferma che sulla base dei dati attualmente disponibili relativi alle verifiche AEDES in corso, è stimabile che si arrivi a circa 500 nuclei familiari sgomberati con ordinanza.

In particolare, la RT prevede che, secondo modalità attuative da definire con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, delle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

Il contributo è parametrato ad un costo di intervento per metro quadro di superficie coperta dell'edificio ed è concesso al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.

I metri quadri necessari ai fini dell'individuazione della superficie sono calcolati sulla base dei metri quadri di 'superficie complessiva coperta', come definita dall'art. 3, lett. ff) dell'Allegato 1 dell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario

straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, recante il testo unico della ricostruzione privata post-sisma 2016, pubblicata nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2023, n. 20.

Il contributo sarà pertanto calcolato moltiplicando il valore massimo di riferimento per mq commisurato al relativo esito di agibilità - pari a 450€ per gli edifici con esito di agibilità B o C (danni leggeri) e 1200 €/mq per gli edifici con esito di agibilità E (danni severi).

Con riferimento alle attività a carico delle Amministrazioni comunali, la RT sottolinea che la disposizione non determina nuovi od ulteriori oneri, trattandosi di attività correlate ai compiti istituzionali in materia edilizia, funzionali al rilascio o alla verifica dei titoli edilizi per i relativi interventi di riqualificazione sismica, per cui le attività amministrative aventi ad oggetto la concessione dei contributi in parola sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni

La disposizione opera entro un predefinito limite di spesa, pari a 50 milioni di euro complessivi, di cui euro 20 milioni nell'anno 2024 e euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

- a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;
- b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
 - 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;

- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1		Riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno degli edifici residenziali inagibili	S	K	20,0	15,0	15,0		20,0	15,0	15,0		20,0	15,0	15,0	
8	a)	Riduzione delle risorse destinate all'intervento di completamento Progetto Bandiera Erzelli, di cui all'art. 1, c. 277, della L. 213/2023 (allegato V)	S	K	-20,0				-20,0				-20,0			
	b.1)	Riduzione Tabella B	MEF	S	K		-4,2	-4,9			-4,2	-4,9			-4,2	-4,9
	b.2)		MIMIT	S	K		-0,9	-1,1			-0,9	-1,1			-0,9	-1,1
	b.3)		LAVORO	S	K		-0,6	-0,8			-0,6	-0,8			-0,6	-0,8
	b.4)		GIUSTIZIA	S	K		-0,5				-0,5				-0,5	
	b.5)		MAECI	S	K		-0,6	-0,8			-0,6	-0,8			-0,6	-0,8
	b.6)		ISTRUZIONE	S	K		-0,9				-0,9				-0,9	
	b.7)		INTERNO	S	K		-0,5	-0,6			-0,5	-0,6			-0,5	-0,6
	b.8)		MASE	S	K		-1,2	-0,7			-1,2	-0,7			-1,2	-0,7
	b.9)		MIT	S	K		-0,7	-1,3			-0,7	-1,3			-0,7	-1,3
	b.10)		MUR	S	K		-1,1	-0,4			-1,1	-0,4			-1,1	-0,4
	b.11)		DIFESA	S	K		-0,8	-1,1			-0,8	-1,1			-0,8	-1,1
	b.12)		MASAF	S	K		-0,3	-1,1			-0,3	-1,1			-0,3	-1,1
	b.13)		CULTURA	S	K		-1,0	-0,3			-1,0	-0,3			-1,0	-0,3
	b.14)		SALUTE	S	K		-0,9	-1,1			-0,9	-1,1			-0,9	-1,1
b.15)	TURISMO		S	K		-0,8	-0,9			-0,8	-0,9			-0,8	-0,9	

Al riguardo, andrebbe chiarito se l'onere in questione, ovvero l'attribuzione di un contributo calcolato moltiplicando il valore massimo di riferimento per mq commisurato al relativo esito di agibilità - pari a 450€ per gli edifici con esito di agibilità B o C (danni leggeri) e 1200 €/mq per gli edifici con esito di agibilità E (danni severi), si presta ad essere ricompreso entro un determinato limite di spesa, così come configurato dalla norma. Al fine di quantificare l'onere, la RT si limita a fornire una stima dei nuclei familiari che sono stati sgomberati con ordinanza, senza indicare però l'entità dei danni e la superficie degli edifici, utile al fine di determinare l'entità del contributo. Sul punto si segnala che la semplice ripartizione dell'autorizzazione di spesa per il numero dei nuclei familiari indicati dalla RT, fornisce un contributo per nucleo di 100.000 euro, mentre se commisurassimo il contributo all'esito di agibilità più grave (1.200 euro a mq) e quindi all'esito più prudentiale, si avrebbe una copertura contributiva per ogni nucleo familiare di circa 83 mq.

In merito alle attività che sono chiamate a svolgere le amministrazioni comunali, pur condividendo che si tratta di ordinarie attività istituzionali in materia edilizia, si osserva

che le predette attività assumono comunque carattere straordinario e devono essere svolte entro trenta giorni. Ciò premesso, andrebbe assicurato che tali attività, pur rientrando nei propri compiti istituzionali, possano effettivamente essere svolte nell'ambito delle disponibilità previste a legislazione vigente e nei termini previsti. A tal fine, appare opportuna l'indicazione delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Per i profili di copertura finanziaria e con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento Progetto Bandiera@Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge, si segnala che per il completamento di tale progetto la legge di bilancio per il 2024 ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 e che l'articolo 9 del decreto-legge n. 89 del 2024 ha già previsto una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023 riferita al Progetto Bandiera@Erzelli, di 20 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2029. Allo stato attuale risulta ancora presente lo stanziamento per l'anno 2024, sul quale la presente norma prevede la riduzione integrale di 20 milioni di euro. Ciò premesso, andrebbe assicurata la disponibilità delle predette risorse libere da ciascun impegno giuridicamente vincolante e fornito un chiarimento in merito alla riduzione del finanziamento per il Progetto Bandiera@Erzelli e se tale circostanza possa determinare una nuova esigenza di rifinanziamento per il completamento del Progetto, attualmente privato delle risorse previste dal citato articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023.

In merito alla riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale utilizzando i diversi accantonamenti dei vari Ministeri, andrebbe assicurato, oltre alla disponibilità delle relative risorse, che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Articolo 9

(Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

L'articolo 9 prevede un incremento da dieci a venti unità della dotazione massima di personale della struttura temporanea di supporto del Capo del Dipartimento della protezione civile al fine di incrementare il numero del personale non dirigenziale, che passa da nove a diciannove unità, e incrementa da quattro ad otto unità il limite massimo di personale distaccato dagli enti territoriali; proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine previsto per l'operato della medesima struttura; incrementa, per l'anno 2024, da 655.664 euro a 907.339 euro la spesa prevista e prevede una spesa pari a 1.159.014 euro per l'anno 2025.

A tal fine, novella in più punti l'articolo 2, comma 4, del D.L. n. 140/2023.

La RT rileva che la disposizione rafforza la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso l'integrazione delle unità di personale non dirigenziale della struttura di supporto di cui all'articolo 2,

comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023, nonché la proroga della medesima struttura fino al 31 dicembre 2025.

In particolare, sono previste ulteriori dieci unità di personale non dirigenziale, selezionate tra dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e, fino al numero massimo di ulteriori quattro unità, di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri discendenti dall'attuazione della disposizione, si riporta la seguente tabella, da cui emerge il maggiore onere a carico della finanza pubblica.

Costo unitario	N. unità	Onere unitario	Onere 2024 - art. 2, c. 4 D.L. 140/2023	Rafforzamento 2024 - Unità aggiuntive	Rateo 2024 - 6/12	Contingente unità struttura 2025	Onere 2025
Dirigente II fascia	1	176.577	176.577			1	176.577
Funzionario cat. A costo medio (fuori comparto funzioni centrali)	4	89.443	357.772	4	178.886	8	715.544
Funzionario cat. A costo medio (comparto funzioni centrali)	5	24.263	121.315	6	72.789	11	266.893
Totale			655.664		251.675	20	1.159.014

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 251.675 per l'anno 2024 e di 1.159.014 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

Gli oneri sono ipotizzati quantificando un costo unitario delle unità di personale in coerenza con la quantificazione del costo della struttura di cui alla relazione tecnica del D.L. n. 140/2023 e ipotizzando un'esigenza di immediata attuazione, a partire dal 1° luglio 2024

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese/entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Incremento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della PCM e proroga al 31/12/2025	S	C	0,3	1,2			0,3	1,2			0,3	1,2		
		effetti riflessi	E	TC					0,1	0,6			0,1	0,6	

Al riguardo, in relazione agli oneri esposti in RT, si rileva che essi corrispondono a quelli esposti nella RT allegata al decreto-legge n. 140/2023. Andrebbero tuttavia fornite conferme in ordine alla loro congruità posto che i dati ritraibili dal Conto Annuale della

R.G.S. aggiornati al 2022 indicano valori retributivi medi differenti a quelli indicati dalla RT⁶ e, in particolare, più alti per il comparto funzioni centrali. In tal senso sarebbe utile avere indicazione delle distinte componenti relative al trattamento fondamentale ed accessorio per i due contingenti nonché informazioni sui profili di inquadramento delle unità interessate dall'attivazione del fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile. Inoltre, andrebbe confermato che il valore esposto in RT è comprensivo dell'incremento contrattuale del 5,78% previsto per il triennio 2022-2024 e a decorrere.

Andrebbero altresì fornite rassicurazioni in merito all'assenza di maggiori oneri di funzionamento associati all'ampliamento della struttura, ricordando che, a fronte di analoga richiesta intervenuta nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 140/2023, il Governo aveva assicurato di potersi provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a normativa vigente nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle attività del Dipartimento della protezione civile⁷.

Quanto allo scrutinio degli effetti attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.⁸

Articolo 10 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 quantifica in 251.675 euro per l'anno 2024 e in 1.159.014 euro per l'anno 2025 gli oneri derivanti dal rafforzamento della capacità operativa del Dipartimento della protezione civile, di cui al precedente articolo 9 del decreto legge in esame. Alla copertura finanziaria di tali oneri si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 dispone che, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, con delibera del CIPESS venga assegnata alla regione Campania una somma di risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC) di importo massimo complessivo di 388.557.000 euro - di cui fino a 97.139.250 euro per l'anno 2024 e fino a 291.417.750 euro per l'anno 2025 – a valere sulle risorse indicate per la regione Campania nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, che reca l'imputazione programmatica del FSC 2021-2027 alle singole Regioni. L'assegnazione di risorse è effettuata dal CIPESS ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 60 del 2024, il quale prevede la possibilità di concedere alle regioni "anticipazioni" di risorse FSC nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

⁶ Il Conto Annale citato indica, in relazione al personale fuori comparto delle funzioni centrali (PCM) di categoria A una retribuzione media annua (lordo Stato) di 64.745 euro, di cui 31.951 euro di voci stipendiali e 32.794 euro di componenti accessorie; gli analoghi dati relativi al comparto ministeri indicano una retribuzione media di 37.393 euro annui, di cui 27.337 euro di voci stipendiali e 10.055 euro di componenti retributive accessorie. A tali voci va aggiunta la contribuzione a carico del lavoratore per un importo pari all'8,5% per il lordo dipendente. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della RGS, I.G.O.P., Conto Annale al 2022, tavole sul sito *internet* del Dipartimento.

⁷ Cfr. Servizio del bilancio, Nota di lettura n. 103.

⁸ Paragrafo 5.

Le risorse assegnate alla regione Campania sono destinate al finanziamento del completamento degli investimenti da realizzarsi nel territorio della regione Campania e non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione. Si chiarisce che si intendono come da completare gli interventi già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, alla data ultima per l'ammissibilità della spesa prevista dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del citato Regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020, previste dal predetto Regolamento europeo e dagli "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)" di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022⁹.

La RT, con riferimento al comma 1, ribadisce il contenuto della norma.

In merito al comma 2, la RT, oltre a descrivere la norma, afferma che, con specifico riguardo alla determinazione della quantificazione delle risorse assegnate alla regione Campania e alla loro imputazione temporale, è stata presa in considerazione la proposta formulata dalla medesima regione nell'ambito dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge n. 178 del 2020 per la definizione dell'Accordo per la coesione e gli esiti della verifica effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Riduzione Tabella A - MEF	S	C	-0,3	-1,2			-0,3	-1,2			-0,3	-1,2		

Al riguardo, con riferimento al comma 1, andrebbe confermata la capienza del fondo speciale del Ministero dell'economia utilizzato in copertura.

In merito al comma 2 e all'assegnazione alla regione Campania di una somma di risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC), al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione, andrebbe assicurato che tale assegnazione e il relativo utilizzo non determini effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Inoltre, atteso che viene utilizzata una quota del FSC riferita al periodo di programmazione 2021-2027 per destinarla al finanziamento del completamento degli

⁹ Tali Orientamenti prevedono che gli impegni inutilizzati relativi all'ultimo anno del periodo di programmazione sono disimpegnati nel corso della chiusura. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro il 15 febbraio 2025, o entro il 1° marzo 2025, se tale termine è prorogato dalla Commissione.

investimenti da realizzarsi nel territorio della regione Campania e non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione, andrebbe assicurato che sia rispettato il principio della complementarità e addizionalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 124 del 2023 che prevede, tra l'altro, che la dotazione finanziaria del FSC è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo principi di complementarità e di addizionalità¹⁰.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI COESIONE

Articolo 11

(Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia)

Il comma 1 dispone a decorrere dal 1° settembre 2024 la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016¹¹.

Il comma 2, a far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, riconosce un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contributo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il comma 3 dispone che i criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6,

¹⁰ Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone (articolo 2 del D.Lgs. n. 88/2011) che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarità delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari.

¹¹ Si tratta di un contributo fino ad un massimo di euro 600 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; per i nuclei familiari composti da una sola unità, il contributo è stabilito in euro 300. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 600 mensili previsti per il nucleo familiare.

sono disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016. Il contributo di cui al comma 2 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Il comma 4 prevede che i comuni interessati curino l'istruttoria, concedano ed erogino il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabilite dal Commissario straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle Regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.

Il comma 5 stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari, che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica, decurtato del 30%.

Il comma 6, al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, dispone che il Dipartimento della protezione civile trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione la somma di 34 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

Il comma 7 prevede che le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, siano trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario sulla contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definite ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei Comuni interessati.

Il comma 8, per le medesime finalità di cui al comma 6, dispone che il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilità speciale del Commissario straordinario.

La RT chiarisce che l'articolo in esame prevede – nelle more di una futura riconfigurazione complessiva delle diverse attività riconducibili alla gestione emergenziale, allo stato in scadenza al 31 dicembre 2024 - una riorganizzazione dell'attuale contributo di autonoma sistemazione (CAS) e delle connesse misure di assistenza abitativa. Sul punto la **R. III**, ricorda che, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dagli eventi, la fruizione delle misure di assistenza abitativa non risulta più strettamente legata alle immediate esigenze di assistenza abitativa alla popolazione colpita, ma piuttosto intimamente correlata alle scelte in materia di ricostruzione operate dal Commissario straordinario. A riprova di ciò si citano a titolo esemplificativo il “Protocollo di intesa per il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Dipartimento della protezione civile, dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016 e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria” e le conseguenti plurime ordinanze di protezione civile (899/2022; 917/2022; 941/2022; 959/2023; 1006/2023; 1073/2024) da cui è emersa l'esigenza di riallineare, in alcuni casi d'urgenza *ex post*, i termini per la presentazione della dichiarazione annuale sul

mantenimento dei requisiti di assistenza abitativa ed eventuali sospensioni, fissati con ordinanze emergenziali di protezione civile, ai termini in materia di ricostruzione, determinati in Cabina di coordinamento sisma 2016 e disciplinati dal Commissario straordinario con proprie ordinanze. Al fine di evitare aggravii procedurali e creare vuoti normativi e incertezze per i cittadini, occorre ricondurre la gestione della misura nell'ambito della filiera unitaria delle misure di ricostruzione. La misura riveste il carattere d'urgenza, necessitando di una pronta attuazione, anche in considerazione della scadenza del termine dello stato di emergenza al 31 dicembre 2024, prima del quale occorre definire e rendere operativa la disciplina sul contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione.

La RT esclude che dal comma 1 discendano oneri in quanto lo stesso dispone la cessazione dell'attuale CAS di cui all'OCDPC n. 388 del 2016 e s.m.i. a partire dal 1° settembre 2024.

La RT si limita ad illustrare il comma 2.

Afferma che il comma 3 riveste natura ordinamentale. In ogni caso, emergendo soltanto una diversa riconfigurazione, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, delle misure di assistenza abitativa, la regolazione del contributo ad opera del Commissario straordinario non potrà determinare, a parità di condizioni, un importo superiore del contributo medesimo rispetto a quello erogato attualmente a titolo di CAS.

La RT sottolinea poi la natura organizzatoria del comma 4, che non riveste comunque carattere innovativo, in quanto in piena coerenza con quanto già attualmente previsto e applicato per la gestione del CAS: i Comuni interessati potranno pertanto farvi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT esclude che dal comma 5 discendano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 prevede il trasferimento da parte del Dipartimento della protezione civile, entro il 15 agosto 2024 (così da garantire immediata disponibilità di risorse per agevolare la transizione), sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, delle risorse necessarie al pagamento di quattro mesi (settembre-dicembre 2024) del nuovo contributo, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2024 che costituisce limite di spesa, ritenuto sufficiente a consentire l'integrale copertura per l'attuazione della norma in esame, a valere sulle risorse già rese disponibili per il corrente esercizio finanziario per l'emergenza Sisma Centro Italia 2016, senza nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tale stima, del tutto cautelativa, è stata elaborata sulla base delle dichiarazioni recentemente acquisite dai Soggetti attuatori regionali da cui si evince il seguente quadro:

- per la Regione Abruzzo emerge una spesa mensile stimata di 1,5 milioni di euro, per un totale (settembre-dicembre) di 6 milioni;

- per la Regione Lazio emerge una spesa mensile stimata di 0,8 milioni di euro, per un totale (settembre-dicembre) di 3,2 milioni;
- per la Regione Marche emerge una spesa mensile stimata di 5,5 milioni di euro, per un totale (settembre-dicembre) di 22 milioni;
- per la Regione Umbria emerge una spesa mensile stimata di 0,7 milioni di euro, per un totale (settembre-dicembre) di 2,8 milioni.

Il comma 7 riveste natura puramente tecnica e ordinamentale, prevedendo il conseguente trasferimento dalla contabilità del Commissario straordinario alle contabilità speciali intestate ai quattro Presidenti di Regione delle risorse da destinare ai beneficiari del nuovo contributo, al fine di poter procedere coi pagamenti a livello territoriale. Ciò si pone in continuità procedurale con quanto correntemente già applicato nella precedente gestione del CAS, con la sola differenza che ora il trasferimento ai territori sarà a cura del Commissario straordinario, nuovo titolare della misura, in luogo del Dipartimento della protezione civile. I Presidenti delle Regioni, a loro volta, provvederanno all'assegnazione delle risorse ai Comuni interessati per la concessione ed erogazione del relativo contributo.

Il comma 8 riveste infine natura del tutto eventuale e dallo stesso non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si prevede che, ove ne sussista l'esigenza, per le medesime finalità di riconoscimento del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione", il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per il riconoscimento del CAS sinora regolato, provveda a trasferire le eventuali economie di spesa che dovessero essersi consolidate per tale voce di spesa sulla contabilità speciale del Commissario straordinario.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, premesso che l'onere è comunque configurato in termini di tetto di spesa ai sensi del comma 6, si osserva che la platea dei potenziali beneficiari del nuovo contributo, ai sensi del comma 2, oltre ai percettori del vigente contributo per l'autonoma sistemazione, includerà anche, "con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, [...] i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici". Potrebbe pertanto prospettarsi un aumento della platea dei beneficiari rispetto alla situazione attuale. Tuttavia il comma 3 concede al Commissario straordinario ampi margini di discrezionalità nella definizione dei criteri, delle modalità e delle condizioni per il riconoscimento del contributo di cui al comma 2 e, in assenza di indicazioni quantitative nel dispositivo in esame, si potrebbe presumere che tali margini riguardino anche la determinazione dei livelli unitari del contributo, anche se non si ritiene che di per sé il comma 3 precluda – come invece asserisce la RT – la possibilità che la regolazione del contributo ad opera del Commissario straordinario

determini, a parità di condizioni, un importo superiore del contributo stesso rispetto a quello erogato attualmente a titolo di CAS.

Pertanto, considerando che il Commissario straordinario dovrebbe essere il soggetto in possesso del quadro più aggiornato della situazione abitativa nelle zone colpite dal sisma del 2016, si ritiene plausibile - oltre che espressamente prevista dalla norma - una futura determinazione dei contributi unitari in modo da garantire il rispetto del limite di spesa senza necessità di respingere parte delle domande ricevute.

Si prende poi atto dei dati riportati dalla RT in relazione al conseguente onere (comma 6), sui quali non si dispone di elementi di riscontro, ma che appaiono plausibili. Sul punto andrebbe chiarito se l'onere stimato corrisponda alla proiezione quadrimestrale dell'onere finora registrato mensilmente, per cui - al netto di eventuali rimodulazioni che potrebbero essere necessarie a livello unitario - si tratterebbe di fatto di un onere a l.v.. Qualora invece si tratti della proiezione quadrimestrale di una stima futura effettuata su un mese e si presuma anche che una parte dei 34 milioni stanziati siano aggiuntivi rispetto alle erogazioni che si sarebbero avute per l'attuale CAS, un'indicazione circa l'ammontare aggiuntivo sarebbe auspicabile.

Rilevata poi l'opportunità di una conferma della disponibilità delle occorrenti risorse presso il Dipartimento della protezione civile (comma 6), l'assenza di effetti sui saldi appare riconducibile alla già avvenuta contabilizzazione degli stessi all'atto del trasferimento delle risorse dal bilancio dello Stato a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quanto attiene al comma 4, si conviene con l'assenza di carattere innovativo nella disposizione inerente ai Comuni e si evidenzia che la norma coinvolge anche attività delle strutture organizzative delle presidenze regionali su cui la RT non si sofferma. Peraltro, il comma 7 fa riferimento al trasferimento di risorse necessarie a dare attuazione anche al comma 4: andrebbe quindi chiarito quali siano gli oneri cui si riferisce specificando l'ammontare di risorse che verrà trasferito a tal fine, garantendo la capienza dei fondi del Commissario straordinario.

Nulla da osservare sui restanti commi 1, 5 e 8.

Articolo 12

(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione)

L'articolo differisce dal 2024 al 2025 la decorrenza delle nuove assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato autorizzate dall'articolo 19 del decreto-legge n. 124/2023 per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni e per il Dipartimento per le politiche di coesione, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità di cui n.71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni locali, ovvero della categoria A del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di spesa entro i quali possono essere effettuate le assunzioni in oggetto:

- 6.268.803 euro annui (in luogo di 2.631.154 per il 2024 e di 5.262.307 dal 2025) per le unità di personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- 11.908.750 euro annui (in luogo di 5.639.375 per il 2024 e di 11.278.750 dal 2025) per le unità di personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- 3.177.860 euro annui (in luogo di 1.505.000 per il 2024 e di 3.010.000 dal 2025) per le unità di personale da destinare alle città metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- 6.128.730 euro annui (in luogo di 2.902.500 per il 2024 e di 5.805.000 dal 2025) per le unità di personale da destinare alle province appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- 75.996.252 euro annui (in luogo di 35.991.000 per il 2024 e di 71.982.000 dal 2025) per le unità di personale da destinare agli enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si prevede altresì una riduzione degli oneri complessivi relativi al 2024, conseguente al differimento al 2025 delle suddette assunzioni, per cui gli oneri del 2024 passano da 62.669.029 a 14.000.000 di euro.

Il comma 2 provvede alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1:

- quanto a 6.142.338 euro annui dal 2025 al 2029 a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ Capacità per la coesione 2021-2027;
- a decorrere dall'anno 2030:
 - quanto a euro 1.006.496 annui mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)¹²;
 - quanto a 630.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (di cui all'art. 1, c. 301, della L. 228/2012)¹³;
 - quanto a 167.860 euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane (di cui all'art. 1, c. 783, della L. 178/2020)¹⁴;
 - quanto a 323.730 euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province (di cui all'art. 1, c. 783, della L. 178/2020)¹⁵;
 - quanto a 4.014.252 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale (di cui all'art. 1, c. 380, della L. 228/2012)¹⁶.

La RT segnala che al comma 1 si interviene sull'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al fine di tener conto sia dei tempi occorrenti per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse finanziarie e di assegnazione

¹² Il Fondo in questione è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al capitolo 3073.

¹³ Il Fondo in questione è iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture al capitolo 1315.

¹⁴ Il Fondo in questione è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno in corrispondenza al capitolo 1442.

¹⁵ Il Fondo in questione è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno in corrispondenza al capitolo 1441.

¹⁶ Il Fondo in questione è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno in corrispondenza al capitolo 1365.

delle unità di personale previste dal comma 3 del predetto articolo 19 e di quelli relativi all'effettuazione delle procedure di reclutamento, per cui il personale verrà assunto con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2025, sia dei maggiori oneri di personale derivanti dalla valorizzazione degli incrementi contrattuali per il triennio 2022-2024 sia con riguardo al comparto Funzioni locali (Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni) sia a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Detti incrementi si attestano nella misura del 5,78%, cui si aggiunge per la Presidenza del Consiglio dei ministri anche la quota aggiornata afferente al Fondo Unico del personale della Presidenza (FUP).

Nel dettaglio, alla luce di quanto sopra detto, l'importo retributivo annuo lordo, comprensivo degli oneri per buoni pasto limitatamente al personale del comparto Funzioni locali, per singolo dipendente/Amministrazione è così suddiviso:

- € 88.293 per le risorse umane previste per il Dipartimento politiche di coesione;
- € 47.635 per le risorse umane previste per le Regioni;
- € 45.398 per le risorse umane previste per gli enti locali (Città metropolitane, Province e Comuni).

Per contro, restano immutati:

- l'onere per l'espletamento della procedura concorsuale pari a euro 3.000.000;
- l'importo complessivo di euro 6.600.000 delle borse di studio da corrispondere ai 2.200 vincitori del concorso per la partecipazione al corso di formazione;
- l'importo complessivo degli oneri da corrispondere alle istituzioni universitarie ovvero all'associazione Formez PA per l'erogazione del corso di formazione, quantificato forfettariamente, in via prudenziale, nella misura di euro 2.000 per ciascun discente (2.200 unità) pari a euro 4.400.000.

La RT riporta, in sintesi, i valori considerati per la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione in commento.

Amministrazione assegnataria	RAL - importi in € (con +5,78%)	Buoni pasto anno	RAL - importi in € inclusi buoni pasto	Numero di unità di personale reclutate	Nuovo costo annuo retribuzione - Importi in € (inclusi buoni pasto)	Precedente costo annuo retribuzione - Importi in € (inclusi buoni pasto)	Ulteriore costo annuo da finanziare
Dipartimento politiche coesione	88.293	0	88.293	71	6.268.803	5.262.307	1.006.496
Regioni	46.116	1.519	47.635	250	11.908.750	11.278.750	630.000
Città metropolitane	43.879	1.519	45.398	70	3.177.860	3.010.000	167.860
Province	43.879	1.519	45.398	135	6.128.730	5.805.000	323.730
Enti locali	43.879	1.519	45.398	1.674	75.996.252	71.982.000	4.014.252
Totali				2.200	103.480.395	97.338.057	6.142.338

Sul comma 2, riferisce che prevede la copertura finanziaria degli oneri discendenti dalla disposizione, pari a 6.142.338 annui a decorre dall'anno 2025.

La RT ribadisce poi che i maggiori oneri fino all'anno 2029 sono finanziati con le risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027»

approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, in coerenza con le sue previsioni e ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. A decorrere dall'anno 2030, a detti maggiori oneri si provvede:

- 1) quanto a euro 1.006.496 annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- 2) quanto a euro 630.000 annui, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- 3) quanto a euro 167.860 annui, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- 4) quanto a euro 323.730 annui, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- 5) quanto a euro 4.014.252 annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, pur considerando le disposizioni in esame, non ascrive effetti alle disposizioni atteso che fino all'anno 2029, la copertura è assicurata dalle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, in coerenza con le sue previsioni e ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

In tal senso, riguardando la copertura degli oneri d'interesse per il bilancio dello Stato, lettere b)-f) del comma 2, ed essendo quest'ultima limitata agli oneri previsti a decorrere dal 2030, l'allegato 3 per il quadriennio 2024-2027, si configura come segue:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1		Maggiori oneri connessi alle assunzioni autorizzate ai sensi dell'art. 19, c. 1 del D.L. 124/2023, derivanti dagli incrementi contrattuali medio tempore intervenuti sia con riguardo al comparto Funzioni locali (Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni) sia a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri	S	C												
		effetti riflessi	E	TC												
2	b)	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C												
	c)	Riduzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, c. 301, della L. 228/2012	S	C												
	d)	Riduzione del Fondo a favore delle città metropolitane di cui all'art. 1, c. 783, della L. 178/2020	S	C												
	e)	Riduzione del Fondo a favore delle province di cui all'art. 1, c. 783, della L. 178/2020	S	C												
	f)	Riduzione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, c. 380, della L. 228/2012	S	C												

Al riguardo per i profili di quantificazione del comma 1, dal momento che la RT espone la sintesi dei parametri da considerarsi ai fini del calcolo degli oneri aggiornati agli incrementi contrattuali previsti per il triennio 2022-2024 (5,78%), si osserva quanto segue rispetto ai dati che erano esposti nella RT allegata al decreto-legge n. 124/2023: per la Presidenza del Consiglio dei ministri i dati aggiornati risultano più alti rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del citato incremento, presumibilmente in virtù dell'ulteriore incremento relativo al Fondo unico del personale della stessa Presidenza, su cui tuttavia non si hanno a disposizione dati di dettaglio; per le regioni i dati aggiornati corrispondono al citato incremento del 5,78%; per gli enti locali i dati aggiornati sembrerebbero lievemente inferiori rispetto all'applicazione della citata percentuale (in particolare si dovrebbe avere una retribuzione annua lorda senza buoni pasto di 44.259 euro anziché 43.879 euro). Andrebbero quindi fornite conferme rispetto ai dati quantificati.

Sui profili di copertura finanziaria del comma 2, andrebbero innanzitutto fornite rassicurazioni in merito alla compensazione dell'onere previsto per il quinquennio 2025-2029, trattandosi della riduzione delle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ "Capacità per la coesione 2021-2027". La gestione di tale programma opera nell'ambito dei Fondi di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, ovvero a valere di gestioni fuori bilancio con contabilità speciali di tesoreria. Sul punto, si rammenta che l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta la copertura di un nuovo onere di spesa si predispona attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, le cui risorse siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali di Tesoreria, si debba procedere alla contestuale reiscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone poi il versamento. Detta norma prevede altresì che la congruità della copertura debba essere valutata anche in relazione alla riduzione della capacità di spesa dell'Amministrazione interessata.

Andrebbero comunque fornite rassicurazioni circa l'assenza di modificazioni degli effetti d'impatto attesi rispetto a quelli da ritenersi già contemplati ali saldi tendenziali redatti secondo il criterio della legislazione vigente.

Quanto ai dispositivi di copertura degli oneri, indicati al comma 2, lettere b)-f), previsti solo a decorrere dal 2030, a valere sugli stanziamenti di bilancio, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità esistenti su ciascuna delle autorizzazioni di spesa indicate, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere sui medesimi stanziamenti, a fronte di iniziative di spesa eventualmente già programmate.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu. 2024

[Nota di lettura n. 154](#)

A.S. 1162: "Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali"

"

[Nota di lettura n. 155](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (**Atto del Governo n. 157**)

"

[Nota di lettura n. 156](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) (**Atto del Governo n. 162**)

"

[Nota di lettura n. 157](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (**Atto del Governo n. 159**)

"

[Nota di lettura n. 158](#)

A.S.1173: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 159](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (**Atto del Governo n. 158**)

Lug 2024

[Nota di lettura n. 160](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale (**Atto del Governo n. 160**)

"

[Nota di lettura n. 161](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (**Atto del Governo n. 161**)

"

[Nota di lettura n. 162](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione (**Atto del Governo n. 166**)

"

[Nota di lettura n. 163](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (**Atto del Governo n. 164**)